

3153/2012

Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 10/10/2012

Ruolo Generale n.4619/2011

Fatto e diritto

Il gravame va deciso sulle questioni preliminari proposte con i primi due motivi.

Infondato è il motivo con il quale deduce la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

I rilievi dell'appellante non sono idonei a sostenere la nullità o inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio.

Nella relata di notifica ex art. 140 c.p.c. vi è l'attestazione dell'UG di avvenuta esecuzione di tutte le attività previste dall'art. 140 c.p.c., ivi compresa la spedizione dell'atto.

Non essendo stata proposta querela di falso avverso l'attestazione dell'U.G. di avvenuto compimento di tutte tali attività, non assumono rilievo la mancata annotazione, in calce alla relata, del numero della raccomandata spedita, né la mancata allegazione della ricevuta di spedizione.

L'avvenuto compimento delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. è comprovato, poi, dall'avviso di ricevimento depositato presso l'ufficio postale, che risulta restituito per compiuta giacenza (come si evince dal timbro attestante la data di deposito e il mancato ritiro). D'altra parte l'appellante non ha dedotto che l'avviso non fosse riferito all'atto o di non essere stato posto in condizione di rinvenire l'atto presso l'ufficio postale in cui era stato messo in giacenza.

Infondate sono anche le doglianze, con le quali l'appellante deduce

R. G. n. 4919/11
Cron. n. 3363/12
Rep. n. 4324/12
Det. dr. Novato

Oggetto: _____

ILCASO.it

Novato

che le formalità di cui all'art. 140 cpc non sono avvenute in un unico contesto temporale. L'appellante non precisa in che modo tale circostanza gli avrebbe impedito di avere conoscenza dell'atto o avrebbe compresso il suo diritto di difesa. In ogni caso, l'art. 140 cpc non richiede che le operazioni ivi prescritte debbano avvenire contestualmente, assumendo rilievo unicamente l'avvenuto rispetto del termine a comparire.

Fondato è, invece, il motivo con il quale l'appellante deduce la nullità dell'ordinanza per assenza della sottoscrizione.

Costituisce principio pacifico quello per cui al difetto di sottoscrizione del giudice è equiparata la sottoscrizione illeggibile, allorché nella sentenza non risulti neppure indicato il giudice che l'ha pronunciata e rimanga così impedita ogni possibilità di individuazione del decidente (Cass. Sez. 3 sentenza n. 28281 del 22/12/2011, conformi Cass. n. 11471 del 2003, n. 7713 del 2002).

Il provvedimento, con il quale è stato definito il giudizio, reca una sottoscrizione costituita da un segno grafico illeggibile, dal quale non è possibile risalire al giudice che l'ha pronunciata.

Il provvedimento non consente in alcun modo di individuare il decidente, poichè manca ogni riferimento al giudice che ha pronunciato il provvedimento, il cui nominativo non è mai indicato nel testo, nell'intestazione o in calce al provvedimento e non è desumibile aliunde.

Né vale ad escludere tale nullità la circostanza che il provvedimento sia stato reso nella forma dell'ordinanza.

La data e la sottoscrizione del giudice costituiscono, infatti, elementi essenziali dell'ordinanza espressamente richiesti dall'art. 134 c.p.c..

Uscito

Deve darsi rilievo, inoltre, alla natura del provvedimento in questione che, benché emesso nella forma dell'ordinanza, costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. suscettibile di divenire giudicato e di essere impugnato con appello.

La natura sostanziale di sentenza del provvedimento impugnato impone, quindi, dichiarata la nullità dell'atto, di rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354, 1° comma c.p.c..

L'accoglimento del gravame sotto il profilo preliminare della nullità del provvedimento non è riconducibile ad una ipotesi di soccombenza. Esso induce a ritenere sussistenti i presupposti di eccezionalità che giustificano la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da _____ nei confronti del Condominio di _____ 388, Napoli, avverso l'ordinanza 15258/11 del Tribunale di Napoli, nel procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e segg., così provvede:


- 1) Dichiarare la nullità del provvedimento impugnato;
- 2) Rimette le parti al primo giudice *con il termine di cui all'art. 353, 1° c.p.c. per la revisione*
- 3) Compensa integralmente le spese del procedimento.

Così deciso in Napoli, il 10/10/2012.

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Maria Teresa Mondo

M. Teresa Mondo



IL PRESIDENTE

Dott. Rosa Giordano

R. Giordano